



INFORMATIVA AL PUBBLICO

***IN MERITO ALLE ESPOSIZIONI OGGETTO
DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE
DELLA CRISI COVID-19***

SITUAZIONE AL 30.06.2020

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA	3
TEMPLATES	6

INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta un'integrazione dell'informativa al pubblico come disciplinata dalla normativa di riferimento.

La Banca d'Italia, con la comunicazione del 30 giugno 2020, ha dato attuazione agli orientamenti dell'EBA prevedendo a livello nazionale che le banche e i gruppi bancari meno significativi forniscano le seguenti informazioni:

- 1) i finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente Pubblico.

Per le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha previsto una periodicità trimestrale a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020.

Per quanto concerne l'informativa al pubblico è stata prevista una frequenza semestrale sempre a partire dal 30 giugno 2020. In entrambi i casi la durata è pari a 18 mesi.

INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA

L'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) ha pubblicato in data 2 aprile 2020 le linee guida EBA/GL/2020/02 *"Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis"*. Tali orientamenti mirano a fornire chiarezza sul trattamento delle moratorie legislative e non legislative applicate prima del 30 giugno 2020 e chiariscono le implicazioni che tali moratorie hanno sui pagamenti all'interno della normativa prudenziale, anche in relazione all'applicazione delle regole sulle misure di tolleranza e sulla definizione di esposizioni deteriorate.

In data 2 giugno 2020 l'EBA ha emanato le linee guida EBA/GL/2020/07 *"Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis"* con cui ha definito un approccio coordinato per la raccolta di informazioni

relative all'applicazione delle moratorie ai prestiti esistenti e alle garanzie pubbliche fornite ai nuovi prestiti in risposta alla pandemia di COVID-19.

In particolare, questi orientamenti EBA hanno ad oggetto:

- obblighi di segnalazione per monitorare l'uso delle moratorie e l'evoluzione della qualità del credito delle esposizioni soggette a tali moratorie;
- obblighi di informativa per le esposizioni soggette a moratorie;
- obblighi di segnalazione per i nuovi prestiti soggetti a garanzie pubbliche specifiche istituite per mitigare gli effetti della crisi COVID-19;
- obblighi di informativa per i nuovi prestiti soggetti alle specifiche garanzie pubbliche istituite per mitigare gli effetti della crisi COVID-19;
- obbligo di segnalazione di altre misure di tolleranza applicate in risposta alla crisi COVID-19.

L'intervento dell'EBA si deve ricondurre all'assenza nell'attuale normativa di vigilanza in materia di Terzo Pilastro e in materia di FINREP di obblighi di disclosure o di monitoraggio delle misure di moratorie, concessioni e garanzie pubbliche.

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre template per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

Il *template 1* reca il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie generali dei pagamenti e l'ammontare delle perdite di valore accumulate sulle stesse, con la distinzione tra performing e non performing. Con riferimento alle esposizioni performing, è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate e del dettaglio per le esposizioni oggetto di misure di concessione e per le esposizioni che hanno fatto registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati. Per le esposizioni non performing è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite accumulate con il dettaglio delle esposizioni oggetto di misure di concessione e delle esposizioni classificate come inadempienze probabili. *L'obiettivo del template è fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.*

Il *template 2* fornisce informazioni sull'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie generali dei pagamenti, in funzione della durata residua di tali moratorie.

Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute. Le informazioni sono poi ulteriormente disaggregate per tipologia di esposizioni. Eventuali estensioni delle moratorie devono essere indicate in calce al template. *L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative disaggregati in base alla durata residua delle moratorie stesse.*

Il template 3 reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. Il template riporta il valore contabile lordo di tali esposizioni, distinguendo tra esposizioni verso famiglie ed esposizioni verso imprese non finanziarie fornendo separata evidenza del valore contabile delle esposizioni oggetto di misure di concessione, l'ammontare massimo delle garanzie pubbliche ricevute e l'ammontare lordo delle esposizioni riclassificate come non-performing. *L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.*

Si forniscono nel seguito le informazioni quantitative semestrali introdotte dagli orientamenti EBA/GL/2020/07 riferite al 30 giugno 2020.

TEMPLATES

Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative
(Importi in euro)

		Valore contabile lordo							Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
		In bonis				Deteriorate			In bonis				Deteriorate		Afflussi nelle esposizioni deteriorate	
				Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni		
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	61.668	61.668						-290	-290						
2	di cui: a famiglie															
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale															
4	di cui: a società non finanziarie	61.668	61.668						-290	-290						
5	di cui: a piccole e medie imprese	61.668	61.668						-290	-290						
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale															

Definizioni

Righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Disaggregazione della controparte : gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter , paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie
(Importi in euro)

		Numero di debitori	Valore contabile lordo							
				Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie				
						<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	1	61.668	61.668						
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)									
3	di cui: a famiglie									
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale									
5	di cui: a società non finanziarie		61.668	61.668		61.668				
6	di cui: a piccole e medie imprese		61.668	61.668		61.668				
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale									

Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19
(Importi in euro)

		Valore contabile lordo	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
			di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica			
2	di cui: a famiglie			
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			
4	di cui: a società non finanziarie			
5	di cui: a piccole e medie imprese			
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale			

Definizioni

Righe:

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica : cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

di cui oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

Garanzie pubbliche ricevute: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l’importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L’importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L’esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l’importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

Afflussi nelle esposizioni deteriorate: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall’inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un’esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l’importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell’esposizione all’inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un’esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.